



# CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORDINANZA

---

### ORDINANZA n. 6 del 20/01/2022

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 - DISCIPLINA PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI - ULTERIORI PROVVEDIMENTI.**

#### IL VICESINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e successivi provvedimenti di rinnovo nel frattempo intervenuti;

**Visto**, da ultimo, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021;

**Vista e richiamata** la precedente propria ordinanza n. 170 del 29 dicembre 2021, con la quale, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei numeri di casi di persone risultate positive al COVID-19 residenti nel Comune di Ariccia, è stata disposta la limitazione dell'accesso agli uffici comunali da parte degli utenti, secondo le modalità e le indicazioni specificate nel medesimo provvedimento;

**Considerato** che, nel frattempo, il numero di casi di persone positive al COVID-19, sia sul territorio nazionale ma soprattutto nel territorio comunale, ha subito un ulteriore e sostanziale incremento, rispetto ai casi registrati in corrispondenza con la fine del precedente anno solare;

**Rilevato** pertanto come sussistano oggettive ed evidenti condizioni che rendono necessario ed opportuno mantenere la limitazione dell'accesso agli uffici comunali da parte degli utenti;

**Preso atto** che tale misura consente comunque di garantire la piena e continuativa operatività dell'Ente, contemperando le varie esigenze di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa, la tutela dei lavoratori dell'Ente, e l'erogazione dei servizi alla cittadinanza, tanto più in considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica tutt'ora in atto;

**Visti** l'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l'articolo 35, comma 2, lettera o), dello statuto comunale, disposizioni che prevedono che il sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, «[...] *gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*»;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*", e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato all'inizio del presente capoverso;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*", e, in particolare, l'articolo 1 di esso, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Visto** l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;

## **ORDINA**

per le motivazioni illustrate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga dell'efficacia della propria ordinanza n. 170 del 29 dicembre 2021, sino a tutto il 5 febbraio 2022.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio *on line* della Città di Ariccia e sul sito internet del medesimo ente.

Quanto sopra viene disposto a scampo di qualsiasi responsabilità civile e penale che dovesse derivare dal mancato rispetto del presente provvedimento.

### **RENDE NOTO**

che, a norma dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dirigente dell'area V – amministrativa, dott. Claudio Fortini.

### **INFORMA**

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Vice Sindaco  
Leopardi Giorgio / Arubapec S.p.a.  
*Atto Sottoscritto Digitalmente*